



Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione (UE) 2015/146 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici** 1

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/147 del Consiglio, del 30 gennaio 2015, che attua il regolamento (UE) n. 101/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia** 3
- ★ **Regolamento (UE) 2015/148 della Commissione, del 28 gennaio 2015, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 e nelle acque groenlandesi della zona XIV per le navi battenti bandiera tedesca** 5
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/149 della Commissione, del 30 gennaio 2015, che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «metilprednisolone»⁽¹⁾** 7
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/150 della Commissione, del 30 gennaio 2015, che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «gamitromicina»⁽¹⁾** 10
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/151 della Commissione, del 30 gennaio 2015, che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «dossiciclina»⁽¹⁾** 13
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/152 della Commissione, del 30 gennaio 2015, che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «tulatromicina»⁽¹⁾** 16

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/153 della Commissione, del 30 gennaio 2015, recante deroga al regolamento (CE) n. 1918/2006 per quanto riguarda i massimali mensili per il rilascio dei titoli di importazione nell'ambito del contingente tariffario per il 2015 di olio d'oliva originario della Tunisia** 19

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/154 della Commissione, del 30 gennaio 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 20

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2015/155 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, relativa alla posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio di merci istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione delle norme relative all'amministrazione dei contingenti tariffari** 22

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2015/156 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, che proroga il periodo di validità della decisione di esecuzione 2012/232/UE che autorizza la Romania ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto** 27

- ★ **Decisione (PESC) 2015/157 del Consiglio, del 30 gennaio 2015, che modifica la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia** 29

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2015/158 della Commissione, del 30 gennaio 2015, relativa all'approvazione di due alternatori ad alta efficienza Robert Bosch GmbH come tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture in applicazione del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾** 31

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione (GU L 381 del 28.12.2006)** 34

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE (UE) 2015/146 DEL CONSIGLIO

del 26 gennaio 2015

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («il protocollo di Kyoto») è entrato in vigore il 16 febbraio 2005 e contiene impegni giuridicamente vincolanti di riduzione delle emissioni nel primo periodo di impegno 2008-2012 per le parti elencate nel suo allegato B. L'Unione ha approvato il protocollo di Kyoto con la decisione 2002/358/CE ⁽¹⁾. L'Unione e i suoi Stati membri hanno ratificato il protocollo di Kyoto e hanno accettato di rispettare congiuntamente i loro impegni di cui al primo periodo di impegno. L'Islanda ha ratificato il protocollo di Kyoto il 23 maggio 2002.
- (2) Il Consiglio, in occasione della riunione del 15 dicembre 2009, ha accolto favorevolmente la richiesta da parte dell'Islanda di adempiere i suoi impegni nell'ambito di un secondo periodo di impegno congiuntamente con l'Unione e i suoi Stati membri e ha invitato la Commissione a presentare una raccomandazione concernente l'avvio dei negoziati necessari in vista di un accordo con l'Islanda, che sia in linea con i principi e i criteri stabiliti nel pacchetto sul clima e sull'energia dell'Unione.
- (3) In occasione della conferenza sul clima di Doha del dicembre 2012, tutte le parti firmatarie del protocollo di Kyoto hanno concordato l'emendamento di Doha che introduce un secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2020. L'emendamento di Doha modifica l'allegato B del protocollo di Kyoto, impone ulteriori impegni giuridicamente vincolanti in materia di mitigazione per le parti elencate in tale allegato per il secondo periodo di impegno, modifica e definisce ulteriori disposizioni sull'attuazione degli impegni delle parti durante il secondo periodo di impegno.
- (4) Gli obiettivi stabiliti per l'Unione, i suoi Stati membri e l'Islanda sono elencati nell'emendamento di Doha con una nota a piè di pagina che precisa che tali obiettivi si fondano sul presupposto che saranno realizzati congiuntamente, ai sensi dell'articolo 4 del protocollo di Kyoto. L'Unione, i suoi Stati membri e l'Islanda, dopo l'adozione dell'emendamento di Doha l'8 dicembre 2012, hanno altresì elaborato una dichiarazione congiunta nella quale esprimono la loro intenzione di rispettare congiuntamente gli impegni per il secondo periodo di impegno. La dichiarazione è stata concordata durante una riunione ad hoc dei ministri dell'UE a Doha e approvata dal Consiglio il 17 dicembre 2012.

⁽¹⁾ Decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni (GUL 130 del 15.5.2002, pag. 1).

- (5) In tale dichiarazione l'Unione, i suoi Stati membri e l'Islanda hanno dichiarato, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto che autorizza le parti ad adempiere congiuntamente gli impegni assunti a norma dell'articolo 3 del protocollo di Kyoto, che l'articolo 3, paragrafo 7 *ter*, di tale protocollo si applicherà alla quantità assegnata congiuntamente conformemente all'accordo sull'adempimento congiunto da parte dell'Unione, dei suoi Stati membri, della Croazia e dell'Islanda e che non si applicherà agli Stati membri, alla Croazia o all'Islanda considerati individualmente.
- (6) L'articolo 4, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto prevede che le parti che si impegnano a rispettare gli impegni assunti ai sensi dell'articolo 3 del protocollo di Kyoto in maniera congiunta definiscano nell'accordo il rispettivo livello di emissione assegnato a ciascuna delle parti dell'accordo in tale accordo. L'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto impone alle parti di un accordo sull'adempimento congiunto di notificare al segretariato del protocollo di Kyoto i termini di tale accordo al momento del deposito dei loro strumenti di ratifica o di accettazione.
- (7) Il 17 dicembre 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati su un accordo sull'adempimento congiunto tra l'Unione, i suoi Stati membri e l'Islanda.
- (8) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un accordo tra l'Unione europea, i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («l'accordo»).
- (9) Al fine di garantire che gli obblighi incombenti all'Islanda in merito all'adempimento congiunto siano stabiliti e applicati in modo non discriminatorio, con pari trattamento dell'Islanda e degli Stati membri, il livello delle emissioni per l'Islanda è stato determinato in modo coerente con l'impegno quantificato di riduzione delle emissioni inserito nella terza colonna dell'allegato B del protocollo di Kyoto, modificato dall'emendamento di Doha, e con la normativa dell'Unione, compreso il pacchetto sul clima e sull'energia del 2009 e i principi e i criteri sui quali sono fondati gli obiettivi di tale normativa.
- (10) È pertanto opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, di un accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con riserva della conclusione del suddetto protocollo ⁽¹⁾.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2015

Per il Consiglio
Il presidente
J. DŪKLAVS

⁽¹⁾ Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/147 DEL CONSIGLIO

del 30 gennaio 2015

che attua il regolamento (UE) n. 101/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Il 4 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 101/2011.
- (2) A seguito del riesame dell'elenco dell'allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011, è opportuno modificare le voci relative a tre persone.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. RINKĒVIČS

⁽¹⁾ GUL 31 del 5.2.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Le voci che figurano nell'allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 relative alle persone in appresso sono sostituite dalle voci seguenti.

	Nome	Informazioni per l'identificazione	Motivi
3.	Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunisino, nato a Tunisi il 4 marzo 1944, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Yamina SOUIEL, amministratore di società, già domiciliato presso 11 rue de France — Radès Ben Arous, titolare della CIN n. 05000799. Deceduto il 4 aprile 2011.	Persona (deceduta) le cui attività sono sottoposte a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e complicità in influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.
12.	Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunisino, nato a Tunisi il 26 aprile 1950, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Souad BEN JEMIA, amministratore di società, già domiciliato presso 3 rue de la Colombe — Gammarth Supérieur, titolare della CIN n. 00178522. Deceduto il 27 gennaio 2011.	Persona (deceduta) le cui attività sono sottoposte a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e complicità in influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.
32.	Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Tunisino, nato a Hammam-Sousse il 13 marzo 1947, coniugato con Zohra BEN AMMAR, amministratore di società, già domiciliato presso rue El Moez — Hammam — Sousse, titolare della CIN n. 02800443. Deceduto il 25 febbraio 2011.	Persona (deceduta) le cui attività sono sottoposte a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e complicità in influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

REGOLAMENTO (UE) 2015/148 DELLA COMMISSIONE**del 28 gennaio 2015****recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 e nelle acque groenlandesi della zona XIV per le navi battenti bandiera tedesca**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2014.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2015

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).

ALLEGATO

N.	88/TQ43
STATO MEMBRO	Germania
STOCK	COD/N1GL14
SPECIE	Merluzzo bianco (<i>Gadus Morhua</i>)
ZONA	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 e acque groenlandesi della zona XIV
DATA DI CHIUSURA	20.12.2014

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/149 DELLA COMMISSIONE**del 30 gennaio 2015****che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza
«metilprednisolone»****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

- (1) Il limite massimo di residui (LMR) per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell'Unione europea in medicinali veterinari destinati all'utilizzo per animali da produzione alimentare o nei biocidi utilizzati nel settore zootecnico va determinato conformemente al regolamento (CE) n. 470/2009.
- (2) Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) Il metilprednisolone figura nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 tra le sostanze consentite, per i bovini, per muscolo, grasso, fegato, rene e latte.
- (4) L'Agenzia europea per i medicinali ha ricevuto la richiesta di includere gli equidi nella voce relativa al metilprednisolone.
- (5) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l'Agenzia europea per i medicinali prende in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie.
- (6) Il comitato per i medicinali veterinari ha raccomandato di fissare un LMR per il metilprednisolone per gli equidi e di estrapolare l'LMR per il metilprednisolone da latte bovino a latte equino.
- (7) La voce relativa al metilprednisolone di cui alla tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 dovrebbe pertanto essere modificata per includervi l'LMR per gli equidi in rapporto a muscolo, grasso, fegato, rene e latte.
- (8) È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole che permetta alle parti interessate di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al nuovo LMR.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

⁽¹⁾ GUL 152 del 16.6.2009, pag. 11.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GUL 15 del 20.1.2010, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 la voce riguardante la sostanza «metilprednisolone» è sostituita dalla seguente:

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni [conforme-mente all'articolo 14, para-grafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]	Classificazione terapeutica
«Metilprednisolone	Metilprednisolone	Equidi	10 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 2 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte	NESSUNA	Corticoidi/Glucocorticoidi»
		Bovini	10 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 2 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte		

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/150 DELLA COMMISSIONE**del 30 gennaio 2015****che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «gamitromicina»****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

- (1) Il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell'Unione europea in medicinali veterinari utilizzati per animali da produzione alimentare o nei biocidi utilizzati nel settore zootecnico va determinato conformemente al regolamento (CE) n. 470/2009.
- (2) Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR nei prodotti alimentari di origine animale figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) La gamitromicina figura nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 tra le sostanze consentite per i bovini in rapporto a grasso, fegato e reni, esclusi gli animali che producono latte destinato al consumo umano.
- (4) L'Agenzia europea per i medicinali ha ricevuto la richiesta di includere la specie suina nella voce relativa alla gamitromicina.
- (5) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l'Agenzia europea per i medicinali prende in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie. Il comitato per i medicinali veterinari ha concluso che l'estrapolazione ad altre specie da produzione alimentare non può essere approvata per la sostanza in questione.
- (6) Occorre pertanto modificare la voce relativa alla gamitromicina nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per inserire l'LMR per la specie suina.
- (7) È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole che permetta alle parti interessate di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al nuovo LMR.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 152 del 16.6.2009, pag. 11.⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GUL 15 del 20.1.2010, pag. 1).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, la voce riguardante la sostanza «gamitromicina» è sostituita dalla seguente:

Sostanza farmacologicamente attiva	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]	Classificazione terapeutica
«Gamitromicina	Gamitromicina	Suini	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg	Muscolo Pelle e grasso in proporzioni naturali Fegato Rene	NESSUNA	Agenti antinfettivi/Antibiotici»
		Bovini	20 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg	Grasso Fegato Rene	Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano	

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/151 DELLA COMMISSIONE**del 30 gennaio 2015****che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «dossiciclina»****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

- (1) Il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell'Unione europea in medicinali veterinari destinati all'utilizzo per animali da produzione alimentare o nei biocidi utilizzati nel settore zootecnico va determinato conformemente al regolamento (CE) n. 470/2009.
- (2) Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) La dossiciclina figura attualmente nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 come sostanza consentita per i bovini, i suini ed il pollame per muscolo, fegato e rene nei bovini, esclusi gli animali che producono latte destinato al consumo umano, e per muscolo, pelle e grasso, fegato e rene per i suini ed il pollame, esclusi gli animali che producono uova destinate al consumo umano.
- (4) L'Agenzia europea per i medicinali ha ricevuto una richiesta di estensione della voce esistente per la dossiciclina ai conigli.
- (5) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l'Agenzia europea per i medicinali prende in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie. Il comitato per i medicinali veterinari ha raccomandato di fissare un LMR per la dossiciclina per i conigli e di estrapolare l'LMR relativo alla dossiciclina da bovini, suini, pollame e conigli a tutte le specie da produzione alimentare.
- (6) La voce relativa alla dossiciclina nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 dovrebbe pertanto essere modificata per includere l'LMR per tutte le specie da produzione alimentare per muscolo, grasso, fegato e rene, ad esclusione degli animali che producono latte o uova destinati al consumo umano.
- (7) È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole che permetta alle parti interessate di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al nuovo LMR.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 152 del 16.6.2009, pag. 11.⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GUL 15 del 20.1.2010, pag. 1).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1 aprile 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 la voce riguardante la sostanza «dossiciclina» è sostituita dalla seguente:

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]	Classificazione terapeutica
«Dossiciclina	Dossiciclina	Tutte le specie da produzione alimentare	100 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene	Per il pesce l'LMR del muscolo si riferisce a "muscolo e pelle in proporzioni naturali". Gli LMR per grasso, fegato e rene non si applicano al pesce. Per suini e pollame l'LMR del grasso si riferisce a "pelle e grasso in proporzioni naturali". Da non utilizzare in animali che producono latte o uova destinati al consumo umano.	Agenti antinfettivi/ Antibiotici»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/152 DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 2015
che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza
«tulatromicina»
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

- (1) Il limite massimo di residui (LMR) per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell'Unione nei medicinali veterinari utilizzati per gli animali destinati alla produzione di alimenti o nei biocidi utilizzati nel settore zootecnico va determinato conformemente al regolamento (CE) n. 470/2009.
- (2) Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) Attualmente la tulatromicina figura nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 tra le sostanze consentite per bovini e suini in rapporto a muscolo, grasso (pelle e grasso per i suini), fegato e rene, esclusi gli animali che producono latte destinato al consumo umano. L'LMR provvisorio fissato per tale sostanza per i bovini e i suini scade il 1° gennaio 2015.
- (4) All'Agenzia europea per i medicinali è stata presentata una domanda di estensione della voce esistente agli ovini, in rapporto a muscolo, grasso, fegato e rene.
- (5) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l'Agenzia europea per i medicinali prende in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare ad un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie. Il comitato per i medicinali veterinari ha raccomandato di estendere gli LMR agli ovini e di estrapolare gli LMR dagli ovini ai caprini.
- (6) Dovrebbe pertanto essere modificata la voce relativa alla tulatromicina nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per includere gli LMR per gli ovini e i caprini.
- (7) È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire alle parti interessate di adottare gli eventuali provvedimenti necessari per conformarsi ai nuovi LMR.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 152 del 16.6.2009, pag. 11.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GUL 15 del 20.1.2010, pag. 1).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 la voce riguardante la sostanza «tulatromicina» è sostituita dalla seguente:

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]	Classificazione terapeutica
«Tulatromicina	(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-etil-3,4,10,13-tetra-idrossi-3,5,8,10,12,14-esametil-11-[[3,4,6-trideossi-3-(dimetilammino)-β-D-xilo-esopiranosil]ossi]-1-ossa-6-azaciclopentadecan-15-one, espresso in equivalenti di tulatromicina	Ovini, caprini	450 µg/kg 250 µg/kg 5 400 µg/kg 1 800 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene	Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano	Agenti antinfettivi/ Antibiotici»
		Bovini	300 µg/kg 200 µg/kg 4 500 µg/kg 3 000 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene	Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano Gli LMR provvisori scadono il 1° gennaio 2015	
		Suini	800 µg/kg 300 µg/kg 4 000 µg/kg 8 000 µg/kg	Muscolo Pelle e grasso in proporzioni naturali Fegato Rene	Gli LMR provvisori scadono il 1° gennaio 2015	

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/153 DELLA COMMISSIONE**del 30 gennaio 2015****recante deroga al regolamento (CE) n. 1918/2006 per quanto riguarda i massimali mensili per il rilascio dei titoli di importazione nell'ambito del contingente tariffario per il 2015 di olio d'oliva originario della Tunisia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 187, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce massimali mensili per i quantitativi di olio d'oliva ai fini del rilascio dei titoli di importazione nell'ambito del volume complessivo del contingente previsto al paragrafo 1 del medesimo articolo.
- (2) Al fine di facilitare il commercio di olio di oliva tra l'Unione e la Tunisia per l'attuale campagna di produzione, è necessario derogare al regolamento (CE) n. 1918/2006 e autorizzare massimali mensili diversi per il periodo dal 1° febbraio 2015 al 31 ottobre 2015, fatto salvo il volume complessivo del contingente tariffario di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/2006 e fatto salvo il volume del contingente tariffario di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del medesimo regolamento, il rilascio dei titoli è autorizzato, per il periodo dal 1° febbraio 2015 al 31 ottobre 2015, fino ai seguenti massimali mensili:

- 9 000 tonnellate per ognuno dei mesi di febbraio e marzo, e
- 8 000 tonnellate per ognuno dei mesi del periodo compreso fra aprile e ottobre.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 365 del 21.12.2006, pag. 84.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/154 DELLA COMMISSIONE**del 30 gennaio 2015****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	EG	362,8
	MA	87,3
	SN	316,2
	TR	124,6
	ZZ	222,7
0707 00 05	JO	229,9
	TR	202,1
	ZZ	216,0
0709 91 00	EG	113,1
	ZZ	113,1
0709 93 10	EG	165,4
	MA	229,4
	TR	238,2
	ZZ	211,0
0805 10 20	EG	45,9
	IL	78,7
	MA	67,3
	TN	52,8
	TR	64,6
	ZZ	61,9
0805 20 10	IL	163,6
	MA	88,3
	ZZ	126,0
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	54,3
	EG	87,6
	IL	137,7
	MA	133,4
	TR	85,8
	ZZ	99,8
	ZZ	56,7
0805 50 10	TR	56,7
	ZZ	56,7
0808 10 80	BR	59,5
	CL	89,7
	US	195,6
	ZZ	114,9
	ZZ	114,9
0808 30 90	CL	316,1
	US	243,1
	ZA	89,9
	ZZ	216,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2015/155 DEL CONSIGLIO

del 27 gennaio 2015

relativa alla posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio di merci istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione delle norme relative all'amministrazione dei contingenti tariffari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 6 ottobre 2010 è stato firmato l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo»).
- (2) A norma dell'articolo 15.10, paragrafo 5, dell'accordo, quest'ultimo è stato applicato in via provvisoria dal 1° luglio 2011, in attesa che siano state espletate le procedure necessarie alla sua conclusione.
- (3) L'articolo 15.1 dell'accordo istituisce un comitato per il commercio incaricato, tra l'altro, di assicurare il buon funzionamento dell'accordo e di sovrintendere ai lavori di tutti i comitati specializzati.
- (4) A norma dell'articolo 15.2 dell'accordo, sono stati istituiti comitati specializzati sotto gli auspici del comitato per il commercio. Il comitato per il commercio di merci, di cui all'articolo 2.16 dell'accordo, figura tra tali comitati specializzati.
- (5) A norma del punto 2 dell'appendice 2-A-1 dell'accordo, è possibile per la Corea utilizzare un sistema di aste al fine di amministrare e applicare i contingenti tariffari («CT») applicati dalla Corea per il latte e la crema di latte, il burro, il miele e le arance originari dell'Unione sulla base dell'accordo. Le modalità del sistema di aste devono essere stabilite di comune accordo dalle parti in sede di comitato per il commercio di merci.
- (6) A norma del punto 3 dell'appendice 2-A-1 dell'accordo, è possibile per la Corea utilizzare un sistema di licenze al fine di amministrare e applicare alcuni CT. Le parti devono convenire, in sede di comitato per il commercio di merci, le politiche e le procedure relative al sistema di licenze, comprese le condizioni per ottenere l'assegnazione dei quantitativi del CT, come pure le eventuali modifiche dei medesimi.
- (7) Occorre stabilire la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio di merci per quanto riguarda le norme relative all'amministrazione dei CT.
- (8) La decisione congiunta sarà adottata mediante scambio di note tra l'Unione e la Corea, che dev'essere firmato da un rappresentante della Commissione a nome dell'Unione.
- (9) È quindi opportuno che la posizione dell'Unione in sede di comitato per il commercio di merci si basi sul progetto di decisione del comitato per il commercio di merci allegato alla presente decisione,

⁽¹⁾ GUL 127 del 14.5.2011, pag. 6.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio di merci istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione delle norme relative all'amministrazione dei CT si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio di merci allegato alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel comitato possono concordare lievi correzioni tecniche del progetto di decisione del comitato per il commercio di merci senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. REIRS

PROGETTO DI

DECISIONE N. 1 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO DI MERCI UE-COREA**del ...****riguardante l'adozione delle norme relative all'amministrazione e all'applicazione dei contingenti tariffari**

IL COMITATO PER IL COMMERCIO DI MERCI,

visto l'accordo di libero scambio fra la Repubblica di Corea («Corea»), da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, («le parti» e «l'accordo»), in particolare gli articoli 2.16 e 15.2.1 e i punti 2 e 3 dell'appendice 2-A-1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 15.1 dell'accordo istituisce un comitato per il commercio che, tra l'altro, assicura il buon funzionamento dell'accordo e sovrintende ai lavori di tutti i comitati specializzati.
- (2) A norma dell'articolo 15.2 dell'accordo, sono stati istituiti comitati specializzati sotto gli auspici del comitato per il commercio. Il comitato per il commercio di merci, di cui all'articolo 2.16 dell'accordo, figura tra tali comitati specializzati.
- (3) A norma del punto 2 dell'appendice 2-A-1 dell'accordo, la Corea può utilizzare un sistema di aste al fine di amministrare e applicare i contingenti tariffari («CT») applicati dalla Corea per alcuni prodotti originari dell'Unione europea sulla base dell'accordo. Le modalità del sistema di aste devono essere stabilite dalle parti di comune accordo con decisione del comitato per il commercio di merci.
- (4) A norma del punto 3 dell'appendice 2-A-1 dell'accordo, la Corea può utilizzare un sistema di licenze al fine di amministrare e applicare alcuni contingenti tariffari. Le parti stabiliscono, in sede di comitato per il commercio di merci, le politiche e le procedure relative a tale sistema di licenze, comprese le condizioni per ottenere l'assegnazione dei quantitativi del CT, come pure le eventuali modifiche dei medesimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1. La Corea amministra e applica i contingenti tariffari da essa applicati ad alcune merci originarie dell'Unione europea sulla base dell'accordo di libero scambio fra la Repubblica di Corea, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, conformemente alle norme stabilite nell'allegato della presente decisione.
2. La presente decisione entra in vigore il

Fatto a ..., il ...

Per il comitato per il commercio di merci

Mauro PETRICCIONE

*Direttore**Direzione generale del commercio della
Commissione europea*

Hak-Do KIM

*Direttore generale per la politica ALS**Ministero del Commercio, dell'industria e
dell'energia della Repubblica di Corea*

ALLEGATO

NORME RELATIVE ALL'AMMINISTRAZIONE E ALL'APPLICAZIONE DEI CONTINGENTI TARIFFARI

Articolo 1

Calendario delle aste e delle domande di licenza

1. La vendita all'asta di latte scremato in polvere, latte intero in polvere, latte condensato e miele naturale precede il periodo di importazione; si effettua cioè in giugno per i contingenti aperti a luglio.
2. Gli orientamenti specifici della Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation prevedono che gli avvisi pubblici relativi alle aste siano pubblicati otto giorni di calendario prima del termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione all'asta.
3. Per i prodotti il cui calendario per la presentazione delle domande di licenza relative ai contingenti non è fissato nell'accordo di libero scambio Corea-UE, gli orientamenti specifici degli organismi designati per la gestione dei contingenti tariffari (CT) (in appresso «organismi abilitati per le raccomandazioni») prevedono un periodo per la presentazione della domanda di licenza di almeno sette giorni di calendario a decorrere dal primo giorno lavorativo dell'anno di esecuzione di cui all'allegato 2-A, punto 5, dell'accordo di libero scambio Corea-UE.

Articolo 2

Deposito e tasse

1. Non sono previsti costi amministrativi o tasse oltre al deposito, ossia l'importo versato dagli offerenti partecipanti all'asta, per i servizi collegati a una domanda di assegnazione di un contingente tariffario mediante asta.
2. Conformemente alle istruzioni generali destinate agli offerenti per ogni asta, il deposito viene restituito agli offerenti non appena consentito dalle normali procedure amministrative ad asta conclusa.
3. Non sono richiesti alcuna garanzia né alcun deposito a coloro che richiedono una licenza.

Articolo 3

Rilascio e validità di una raccomandazione

1. Gli organismi abilitati per le raccomandazioni rilasciano una raccomandazione relativa ai contingenti tariffari all'importazione nel quadro dell'ALS Corea-UE (in appresso «raccomandazione») a seguito di un'asta o di una domanda di licenza.
2. Le raccomandazioni ai richiedenti sono rilasciate entro due giorni di calendario purché la domanda di raccomandazione relativa ai contingenti tariffari presentata soddisfi i requisiti della raccomandazione.
3. Una raccomandazione per contingenti tariffari all'importazione ha una validità di 90 giorni. Il periodo di validità può essere prorogato di 30 giorni ma non può superare l'ultimo giorno dell'anno di esecuzione di cui all'allegato 2-A, punto 5, dell'accordo di libero scambio Corea-UE.

Articolo 4

Pubblicazione di informazioni relative all'amministrazione dei contingenti tariffari

1. Gli orientamenti del ministero dell'Agricoltura, dell'alimentazione e degli affari rurali della Corea (in appresso «MAFRA») e gli orientamenti specifici degli organismi abilitati per le raccomandazioni sono pubblicati sui rispettivi siti Internet.
2. Gli organismi abilitati per le raccomandazioni pubblicano periodicamente sul proprio sito Internet informazioni che comprendono gli avvisi pubblici riguardanti le domande di licenza e le aste, i periodi relativi all'assegnazione delle licenze e alle aste, i quantitativi assegnati, i quantitativi restanti disponibili per ciascun contingente tariffario e la data prevista del successivo periodo d'asta/rilascio delle licenze.
3. I criteri di base per le aste, compresi l'ammissibilità, il pagamento e la restituzione del deposito, le date delle aste, il codice dell'asta e le relative informazioni, sono contenuti negli orientamenti specifici della Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation o nelle istruzioni generali destinate agli offerenti per ciascuna asta.

Articolo 5

Norme relative all'assegnazione dei contingenti tariffari

Gli orientamenti del MAFRA consentono di ripartire il volume del contingente tariffario annuo nel corso dell'anno dividendo il volume del contingente tariffario annuo in più sottovolumi, la cui somma è pari al volume del contingente tariffario annuo. Il volume totale del contingente tariffario per ogni anno di esecuzione stabilito nell'accordo di libero scambio Corea-UE non viene ridotto.

Amministrazione dei contingenti tariffari (CT): Glossario

Organismi abilitati per le raccomandazioni	<p>Organismi coreani designati per l'amministrazione dei CT: Korea Dairy Industries Association, Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation, Korea Feed Ingredients Association e Korea Feed Milk Replacer Association</p> <p>Siti web:</p> <p>Korea Dairy Industries Association (unicamente in lingua coreana): http://www.koreadia.or.kr/</p> <p>Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation: http://www.at.or.kr/home/apen000000/index.action</p> <p>Korea Feed Ingredients Association (unicamente in lingua coreana): http://www.kfeedia.org/main.html</p> <p>Korea Feed Milk Replacer Association (unicamente in lingua coreana): http://milkreplacer.or.kr/</p>
Deposito	Importo versato da offerenti che chiedono di partecipare a un'asta. Il deposito viene restituito a ciascun offerente subito dopo la raccomandazione relativa al contingente.
Raccomandazione	Concessione di un CT all'importazione a seguito di un'asta o di una domanda di licenza.
Periodo di validità	Periodo nel corso del quale è valida una raccomandazione relativa a un CT all'importazione.
Anno d'esecuzione	Periodo di 12 mesi tra ricorrenze consecutive dell'ALS (1° luglio) per il quale un volume del CT annuo è stabilito nell'ALS Corea-UE.

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/156 DEL CONSIGLIO**del 27 gennaio 2015****che proroga il periodo di validità della decisione di esecuzione 2012/232/UE che autorizza la Romania ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera protocollata dal segretariato generale della Commissione il 13 febbraio 2014 la Romania ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, al fine di limitare il diritto a detrazione sulle spese relative ad alcuni veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente a scopi professionali. Con lettera protocollata dalla Commissione il 15 settembre 2014 la Romania ha integrato la domanda con una relazione sull'applicazione della decisione di esecuzione 2012/232/UE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 12 novembre 2014 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Romania. Con lettera del 13 novembre 2014 la Commissione ha comunicato alla Romania che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.
- (3) L'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE autorizza un soggetto passivo a detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) gravante sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi di cui ha beneficiato nella misura in cui tali beni e servizi siano impiegati ai fini di sue operazioni soggette a imposta. L'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva prevede l'obbligo di contabilizzare ai fini dell'IVA i beni destinati all'impresa per l'uso privato del soggetto passivo o per l'uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei all'impresa.
- (4) La decisione di esecuzione 2012/232/UE ha autorizzato la Romania ad applicare una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, al fine di limitare al 50 % il diritto a detrarre l'IVA a monte per quanto riguarda l'acquisto, l'acquisto intraunionale, l'importazione, il noleggio o il leasing di veicoli stradali a motore, e l'IVA applicata sulle spese relative a tali veicoli, compreso il combustibile, quando essi non sono utilizzati esclusivamente a scopi professionali.
- (5) La decisione di esecuzione 2012/232/UE ha cessato di produrre effetti il 31 dicembre 2014.
- (6) Al fine di garantire l'applicazione senza interruzione della misura di deroga, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2015.
- (7) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della decisione di esecuzione 2012/232/UE, la Romania ha presentato alla Commissione una relazione sull'applicazione di tale decisione comprendente un esame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione. Analogamente a quanto è avvenuto per la deroga in vigore finora, la Romania continua a sostenere che una percentuale del 50 % sia giustificabile.
- (8) Si ritiene che la deroga avrà soltanto un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA. È pertanto opportuno autorizzare la Romania a continuare ad applicare la misura in questione per un periodo limitato, fino al 31 dicembre 2017.
- (9) Qualora la Romania dovesse chiedere un'ulteriore proroga della misura di deroga oltre il 2017, la richiesta di proroga dovrebbe essere presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2017 unitamente a una nuova relazione,

⁽¹⁾ GUL 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2012/232/UE del Consiglio, del 26 aprile 2012, che autorizza la Romania ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 117 dell'1.5.2012, pag. 7).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione di esecuzione 2012/232/UE l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1. La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2017.
2. Eventuali richieste di proroga delle misure stabilite dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2017.

Tali richieste sono accompagnate da una relazione che comprende un esame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell'IIVA in base alla presente decisione.»

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Articolo 3

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2015

Per il Consiglio
Il presidente
J. REIRS

DECISIONE (PESC) 2015/157 DEL CONSIGLIO**del 30 gennaio 2015****che modifica la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 gennaio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/72/PESC ⁽¹⁾.
- (2) Le misure restrittive di cui alla decisione 2011/72/PESC si applicano fino al 31 gennaio 2015. In base ad un riesame di tale decisione, è opportuno prorogare tali misure restrittive fino al 31 gennaio 2016. È opportuno modificare le voci relative a tre persone.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/72/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/72/PESC è così modificata:

- 1) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 5*

La presente decisione si applica fino al 31 gennaio 2016. Essa è costantemente riesaminata. Può essere prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;

- 2) l'allegato è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. RINKĒVIČS

⁽¹⁾ Decisione 2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 28 del 2.2.2011, pag. 62).

ALLEGATO

Le voci che figurano nell'allegato della decisione 2011/72/PESC relative alle persone in appresso sono sostituite dalle voci seguenti.

	Nome	Informazioni per l'identificazione	Motivi
3.	Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunisino, nato a Tunisi il 4 marzo 1944, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Yamina SOUIEL, amministratore di società, già domiciliato presso 11 rue de France — Radès Ben Arous, titolare della CIN n. 05000799. Deceduto il 4 aprile 2011.	Persona (deceduta) le cui attività sono sottoposte a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e complicità in influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.
12.	Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunisino, nato a Tunisi il 26 aprile 1950, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Souad BEN JEMIA, amministratore di società, già domiciliato presso 3 rue de la Colombe — Gammarth Supérieur, titolare della CIN n. 00178522. Deceduto il 27 gennaio 2011.	Persona (deceduta) le cui attività sono sottoposte a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e complicità in influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.
32.	Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Tunisino, nato a Hammam-Sousse il 13 marzo 1947, coniugato con Zohra BEN AMMAR, amministratore di società, già domiciliato presso rue El Moez — Hammam — Sousse, titolare della CIN n. 02800443. Deceduto il 25 febbraio 2011.	Persona (deceduta) le cui attività sono sottoposte a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e complicità in influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/158 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2015

relativa all'approvazione di due alternatori ad alta efficienza Robert Bosch GmbH come tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture in applicazione del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il fornitore Robert Bosch GmbH (il «richiedente») ha presentato le due seguenti richieste di approvazione degli alternatori efficienti Robert Bosch GmbH come tecnologie innovative rispettivamente il 2 dicembre 2013 e il 6 maggio 2014:

N.	Tecnologia innovativa
1	Alternatore ad alta efficienza con diodi ad alta efficienza (High Efficiency Diodes — HED)
2	Alternatore ad alta efficienza con raddrizzatore attivo sincrono (Synchronous Active Rectification — SAR)

- (2) La completezza delle due richieste è stata valutata conformemente all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione ⁽²⁾. La Commissione ha constatato che nella richiesta originale relativa alla tecnologia innovativa n. 1 mancano alcune informazioni importanti e ha chiesto al richiedente di fornirle. Il richiedente ha comunicato dette informazioni il 6 maggio 2014. Le due richieste sono state considerate complete e il periodo di cui dispone la Commissione per valutarle è iniziato il giorno successivo alla data ufficiale di ricevimento, ossia il 7 maggio 2014 per entrambe.
- (3) Le due richieste sono state valutate conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009, al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 e alle linee guida per la preparazione di richieste di approvazione di tecnologie innovative ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 (le «linee guida tecniche») ⁽³⁾.
- (4) La richiesta n. 1 si riferisce all'alternatore ad alta efficienza Robert Bosch GmbH con HED. L'alternatore ad alta efficienza con HED utilizza modelli e disegni ottimizzati dei componenti e diodi ad alta efficienza. L'alternatore del richiedente è più efficiente rispetto all'alternatore di base grazie non solo alla nuova tecnologia a diodi ad alta efficienza, ma anche alle seguenti caratteristiche: riduzione delle perdite nel ferro mediante l'ottimizzazione dell'acciaio e della laminazione, ottimizzazione della lunghezza del ferro e della sezione trasversale del dente, ottimizzazione del traferro e della camera del rotore a poli artigliati, nonché ottimizzazione della resistenza di fase. Questa tecnologia è pertanto diversa dagli altri alternatori ad efficienza di generazione approvati come innovazioni ecocompatibili con le decisioni di esecuzione 2013/341/UE ⁽⁴⁾ e 2014/465/UE della Commissione ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GUL 140 del 5.6.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19).

⁽³⁾ http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/guidelines_en.pdf

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2013/341/UE della Commissione, del 27 giugno 2013, relativa all'approvazione dell'alternatore ad efficienza di generazione «Valeo Efficient Generation Alternator» come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 98).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione 2014/465/UE della Commissione, del 16 luglio 2014, relativa all'approvazione dell'alternatore efficiente DENSO come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e recante modifica della decisione di esecuzione 2013/341/UE della Commissione (GU L 210 del 17.7.2014, pag. 17).

- (5) La richiesta n. 2 riguarda l'alternatore ad alta efficienza Robert Bosch GmbH con SAR, la cui efficienza minima è di 78 %. L'aumento di efficienza è ottenuto principalmente con l'introduzione del raddrizzatore attivo mediante la tecnologia MOSFET (transistor metallo-ossido-semiconduttore a effetto di campo). L'alternatore ad alta efficienza con SAR del richiedente è più efficiente rispetto all'alternatore di base anche grazie alle seguenti caratteristiche: riduzione delle perdite nel ferro mediante l'ottimizzazione dell'acciaio e della laminazione, ottimizzazione della lunghezza del ferro e della sezione trasversale del dente, ottimizzazione del traferro e della camera del rotore a poli artigliati, nonché ottimizzazione della resistenza di fase. Questa tecnologia è pertanto diversa dagli altri alternatori ad efficienza di generazione approvati come innovazioni ecocompatibili con le decisioni di esecuzione 2013/341/UE e 2014/465/UE, come pure dall'alternatore ad alta efficienza con HED di cui alla richiesta n. 1.
- (6) La Commissione ritiene che le informazioni fornite nelle due richieste dimostrino che i criteri e le condizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e agli articoli 2 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 sono soddisfatti.
- (7) Il richiedente ha dimostrato che entrambi gli alternatori ad alta efficienza del tipo descritto nella richiesta in causa non sono presenti in più del 3 % nelle autovetture nuove immatricolate nell'anno di riferimento 2009.
- (8) Al fine di determinare i risparmi di CO₂ generati dalla tecnologia innovativa applicata a un veicolo, è necessario definire un veicolo di riferimento alla cui efficienza paragonare quella del veicolo provvisto di tale tecnologia innovativa, a norma degli articoli 5 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011. La Commissione ritiene che sia corretto assumere come tecnologia di riferimento un alternatore con efficienza pari al 67 % nel caso in cui la tecnologia innovativa sia applicata a un nuovo tipo di veicolo. Se gli alternatori efficienti Robert Bosch GmbH sono applicati a un tipo di veicolo esistente, la tecnologia di riferimento è la versione più recente presente sul mercato di un alternatore dello stesso tipo.
- (9) Il richiedente ha fornito in entrambe le richieste un metodo di prova per accertare la riduzione di CO₂ comprendente formule conformi a quelle indicate nelle linee guida tecniche per un approccio semplificato agli alternatori efficienti. La Commissione ritiene che il metodo di prova debba fornire risultati verificabili, ripetibili e confrontabili, accertando in maniera realistica e sulla base di validi dati statistici la riduzione delle emissioni di CO₂ per effetto della tecnologia innovativa, come previsto dall'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.
- (10) La Commissione rileva che il metodo di prova e le formule impiegati dal richiedente per calcolare il risparmio di CO₂ in entrambi i casi sono identici sotto tutti gli aspetti alla metodologia stabilita nell'allegato della decisione di esecuzione 2013/341/UE. Di conseguenza la Commissione ritiene opportuno usare la metodologia specificata nella decisione di esecuzione 2013/341/UE per determinare la riduzione delle emissioni di CO₂ imputabile all'uso dell'alternatore ad alta efficienza Robert Bosch GmbH con HED e dell'alternatore ad alta efficienza Robert Bosch GmbH con SAR.
- (11) Alla luce di quanto esposto la Commissione ritiene che il richiedente abbia dimostrato in modo soddisfacente che la riduzione delle emissioni ottenuta con la tecnologia innovativa è almeno pari a 1 g di CO₂/km.
- (12) La Commissione rileva che i risparmi generati dalle tecnologie innovative possono essere parzialmente dimostrati nel normale ciclo di prova e che i risparmi finali complessivi da certificare siano quindi determinati a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.
- (13) La Commissione constata che in entrambi i casi la relazione di verifica è stata preparata da TÜV SÜD Industrie Service GmbH, organismo indipendente e certificato, e che essa corrobora le risultanze riportate nelle richieste.
- (14) Tenuto conto di quanto finora esposto, la Commissione non ritiene opportuno sollevare obiezioni all'approvazione delle due tecnologie innovative in questione.
- (15) Al fine di determinare il codice generale di innovazione ecocompatibile da utilizzare nei documenti di omologazione pertinenti di cui agli allegati I, VIII e IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, è opportuno specificare i codici individuali da utilizzare per la tecnologia innovativa approvata con la presente decisione di esecuzione.

⁽¹⁾ Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro») (GUL 263 del 9.10.2007, pag. 1).

- (16) Qualsiasi produttore che intenda beneficiare di una riduzione delle sue emissioni specifiche medie di CO₂ al fine di soddisfare l'obiettivo per le emissioni specifiche attraverso un risparmio di CO₂ derivante dall'uso della tecnologia innovativa approvata dalla presente decisione di esecuzione dovrebbe, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, fare riferimento alla presente decisione nella sua domanda di scheda di omologazione CE per i veicoli interessati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'alternatore ad alta efficienza Robert Bosch GmbH con diodi ad alta efficienza (HED) destinato all'utilizzo nei veicoli di categoria M₁ è approvato come tecnologia innovativa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009.
2. L'alternatore ad alta efficienza Robert Bosch GmbH con raddrizzatore attivo sincrono (SAR), avente un'efficienza minima del 78 % e destinato all'utilizzo nei veicoli di categoria M₁ è approvato come tecnologia innovativa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009.
3. I risparmi di CO₂ realizzati grazie all'uso dei due tipi di alternatori di cui ai paragrafi 1 e 2 sono determinati applicando il metodo descritto nell'allegato della decisione di esecuzione 2013/341/UE.
4. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, il risparmio di CO₂ determinato in conformità al paragrafo 3 del presente articolo può essere certificato e indicato nel certificato di conformità e nella documentazione di omologazione di cui agli allegati I, VIII e IX della direttiva 2007/46/CE soltanto se è pari o superiore alla soglia specificata nell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.
5. I codici individuali di innovazione ecocompatibile da indicare nella documentazione di omologazione per le tecnologie innovative approvate con la presente decisione sono i seguenti:
 - 1) «8» per l'alternatore ad alta efficienza con diodi ad alta efficienza;
 - 2) «9» per l'alternatore ad alta efficienza con raddrizzatore attivo sincrono.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 381 del 28 dicembre 2006)

Pagina 1, considerando (2) e note a piè di pagina ⁽⁴⁾ e ⁽⁵⁾

anziché: «(2) Il regolamento (CE) n. .../2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., e la decisione 2006/.../GAI del Consiglio, del ... sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾, costituiscono ...

⁽⁴⁾ GU L ...

⁽⁵⁾ GU L ...»,

leggi: «(2) Il regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾, costituiscono ...

⁽⁴⁾ GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.»;

Pagine 1, considerando (3)

anziché: «(3) Il regolamento (CE) n. .../2006 e la decisione 2006/.../GAI sostituiscono gli articoli da ...»,

leggi: «(3) Il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI sostituiscono gli articoli da ...»;

Pagina 1, considerando (4)

anziché: «(4) È necessario ora adottare un terzo strumento, basato sul titolo V del trattato a complemento del regolamento (CE) n. .../2006 e della decisione 2006/.../GAI, per consentire ...»,

leggi: «(4) È necessario ora adottare un terzo strumento, basato sul titolo V del trattato a complemento del regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI, per consentire ...»;

Pagine 1-3, considerando (5), (6), (9), (10) e (11) e articolo 1, paragrafo 1, e articolo 3, secondo comma

anziché: «decisione 2006/.../GAI»,

leggi: «decisione 2007/533/GAI».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT